



M.I.U.R.
ISTITUTO COMPRENSIVO "J. STELLA"
Via Appia, 50 – Tel. e fax 09762137
85054 MURO LUCANO
Sedi di Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano
E-mail PZIC864006@istruzione.it
Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it
www.icstellamuro.gov.it

C.M. PZIC864006

C.U. UF56LO

C.F. 80005070760

REGOLAMENTO D'ISTITUTO **(delibera n. 15 del C.I. del 27.10.2016)**

Il presente **Regolamento** è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto:

Art. 1 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico – metodologico.

Art.2 Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà

Art.3 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 4 La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Art.5 Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare **il presente regolamento**, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 6 Entrata ed uscita dalla scuola-orari

La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività scolastica, pertanto deve essere rispettata da tutte le componenti della scuola.

L'ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA è la seguente:

INFANZIA: 40h (Arcobaleno, Capodigiano, Pontegiacoia, Castelgrande, Pescopagano)

PRIMARIA:

T.P. 40H (Con mensa) PESCOPAGANO (classi 6), MURO LUCANO (classi 3: 1A,3A,4A), CASTELGRANDE (classi 3)

T.N. 27 H MURO LUCANO (classi 5: 1B,2A,3B,4B,5A), PONTEGIACOIA (classi 3), CAPODIGIANO (classi 3)

SECONDARIA:

T.P. 36 h MURO (classi 3: 1A,2A,3A), PESCOPAGANO (classe 1: 2A)

T.P.36 h CASTELGRANDE (classi 2)

T.N. 30 MURO (classi 4:1B,1C,2B,3B), PESCOPAGANO (classi 2: 1A,3A)

Scuola Infanzia Arcobaleno: dal lunedì al venerdì

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa)

mensa 12.30-13.30

sez. A - B (H) - C(H)

Scuola Primaria Ada Negri a tempo pieno:

ore 8,30 – 13,00 (senza mensa) **dal lunedì al sabato** (ore 27)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa) **dal lunedì al venerdì** (ore 40)

intervallo: 10.45-11.00

mensa: 12.30-13.30

classi 1 A - 3 A - 4 A

Scuola Primaria Ada Negri a tempo normale:

ore 9,00 – 13,00 (senza mensa) **dal lunedì al sabato** (ore 24)

(con mensa) (ore 27)

ore 9,00 – 13,00 **lunedì, mercoledì, venerdì**

ore 9,00 – 16,30 **martedì e giovedì**

intervallo: 10.45-11.00

mensa: 13.30-14.30

classi 1 B (H) - 2 A (H) - 3 B - 4 B - 5 A (H)

Scuola Secondaria G. Pascoli: a tempo prolungato: dal lunedì al sabato

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa) (ore 30)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa) **lunedì e mercoledì** (ore 36)

intervallo: 10.25-10.35

mensa: 13.30-14.30

classi 1 A (2H) - 2 A (H) - 3 A

Scuola Secondaria G. Pascoli: a tempo normale: dal lunedì al sabato

ore 8,30 – 13,30 (ore 30)

intervallo: 10.25-10.35

classi 1 B (H) - 1 C - 2 B (H) - 3 B

Scuola Infanzia Capodigiano: dal lunedì al venerdì

ore 9,00 – 13,00 (senza mensa)

ore 9,00 – 16,30 (con mensa)

mensa: 12.30-13.30

sez. A

Scuola Primaria Capodigiano:

ore 9,00 – 13,00 (senza mensa) **dal lunedì al sabato** (ore 24)

(con mensa) (ore 27)

ore 9,00 – 13,00 **lunedì, mercoledì, venerdì**

ore 9,00 – 16,30 **martedì e giovedì**

intervallo: 10.45-11.00

mensa: 13.00-14.00

classi 2 - 3 - 4 - 5 (pluriclasse 3/4)

Scuola Infanzia Ponte Giacoia: dal lunedì al venerdì

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa)

mensa: 12.30-13.30

sez. A (H)

Scuola Primaria Ponte Giacoia: dal lunedì al venerdì

ore 9,00 – 13,00 (senza mensa) **dal lunedì al sabato** (ore 24)

(con mensa) (ore 27)

ore 9,00 – 13,00 **lunedì, mercoledì, venerdì**

ore 9,00 – 16,30 **martedì e giovedì**

intervallo: 10.45-11.00

mensa: 12.30-13.30

classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (H) (pluriclasse 1/2 - 3/4)

Scuola Infanzia Castelgrande: dal lunedì al venerdì

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa)

mensa: 12.30-13.30

sez. A

Scuola Primaria Castelgrande a tempo pieno:

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa) **dal lunedì al giovedì, venerdì (8,30-12,30)** (ore 24)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa) **dal lunedì al venerdì** (ore 40)

intervallo: 10.30-10.45

mensa: 12.30-13.30

classi 1 - 2 - 3 (H) - 4 - 5 (2H) (pluriclasse 1/2 - 3/4 - 5)

Scuola Secondaria G. Gasparrini, Castelgrande: a tempo prolungato:

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa) **dal lunedì al venerdì** (ore 30)

ore 8,00 – 16,30 (con mensa) **lunedì – mercoledì – venerdì** (ore 36)

ore 8,00 – 13,15 (**Martedì e giovedì**)

intervallo: 10.25-10.35

mensa:

classi 1 - 2 - 3 (classe 1 – pluriclasse 2/3)

Scuola Infanzia Pescopagano: dal lunedì al venerdì

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa)

mensa: 12.00-13.00

sez. A-B

Scuola Primaria Pescopagano a tempo pieno:

ore 8,30 – 13,30 (senza mensa) **dal lunedì al giovedì, venerdì (8,30-12,30)** (ore 24)

ore 8,30 – 16,30 (con mensa) **dal lunedì al venerdì** (ore 40)

intervallo: 10.30-10.45

mensa: 12.30-13.30

classi 1 A (H)- 1 B (H) - 2 (H) - 3 (H) - 4 - 5

Scuola Secondaria G. Deledda, Pescopagano: dal lunedì al sabato

ore 8,15 – 13,15 tempo normale (ore 30)

classi 1 - 3

ore 8,15 – 14,15 tempo prolungato (ore 36)

classe 2

intervallo: 11.10/11.20

L'ora di lezione dura 60 minuti. Gli insegnanti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza degli alunni.

Al termine delle lezioni gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno ordinatamente gli alunni della propria classe: gli alunni usciranno in fila indiana, secondo l'ordine stabilito nel Piano di Sicurezza della Scuola, senza correre, spingere, gridare.

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari della scuola, sia in ingresso che in uscita.

Sia al momento dell'entrata o dell'uscita, sia durante la permanenza nell'edificio scolastico gli alunni sono tenuti a **comportarsi in modo responsabile, educato e dignitoso**, evitando ogni atto che possa mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità o creare disturbo ed offesa.

Art. 7 Assenze, ritardi, permessi di uscita anticipata.

Le assenze degli alunni devono essere puntualmente annotate sul registro di classe on line e devono essere giustificate sul diario personale, previa firma dei genitori o tutori.

I periodi di assenza superiori a 5 giorni devono essere giustificati con certificato medico.

Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni per motivi di famiglia, i genitori sono comunque tenuti a presentare, al rientro, una dichiarazione, sotto responsabilità, che l'alunno non ha avuto in tale periodo malattie infettive.

In caso di assenze non adeguatamente motivate, prolungate e frequenti, il coordinatore di classe

darà comunicazione al Dirigente Scolastico che valuterà l'opportunità di convocare i genitori. Si ricorda che *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"* (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma); al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all'esame di stato del 1° ciclo.

L'alunno ritardatario sarà ammesso in classe dopo aver ricevuto dal Dirigente o dal docente delegato l'ordine di ammissione. Il docente che lo accoglierà in classe dovrà registrarne il ritardo. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori al Dirigente o al docente delegato.

La richiesta di uscita anticipata, per eccezionali motivi di comprovata necessità, viene compilata, sui moduli predisposti, dal genitore/tutore che si presenta a scuola (o da persona diversa - es. parente, baby-sitter - munita di regolare delega) e fatta pervenire al Dirigente o al docente delegato per l'autorizzazione.

Il genitore o tutore o altra persona delegata dovrà presentarsi a scuola per ricevere in consegna l'alunno autorizzato ad uscire anticipatamente.

Nell'impossibilità della presenza del genitore, l'alunno viene affidato alla persona delegata dal genitore stesso; tale persona deve esibire un documento d'identità, i cui estremi sono riportati sull'apposito modulo di uscita.

L'uscita anticipata viene annotata sul registro di classe on line.

Per uscite anticipate che abbiano carattere di continuità, devono sussistere giustificati motivi e l'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso di incidente o di malore improvviso, si avvisa tempestivamente la famiglia, utilizzando esclusivamente il telefono della scuola. Se il malore appare grave e non si riesce a contattare la famiglia, si chiede l'intervento del medico o del 118.

In caso di emergenze, circostanze eccezionali o calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto.

Art. 8 Norme di ordine e di convivenza all'interno della scuola

Gli alunni sono tenuti ad osservare in ogni momento dell'attività didattica le norme di comportamento civile e ad assumere un contegno rispettoso nei riguardi dei compagni, del personale docente e non docente.

Durante il **cambio dell'ora** gli alunni rimangono ordinatamente nell'aula e preparano il materiale necessario per l'attività successiva. Non escono dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso del docente e non sostano nei corridoi.

I docenti provvedono con la massima celerità ad effettuare il cambio di aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi. Se il docente deve spostarsi da un corridoio ad un altro, o da un piano all'altro, la classe viene affidata al collaboratore scolastico. In caso di ritardo del docente dell'ora successiva, il docente uscente non può lasciare la classe incustodita, anche se è terminata la sua ora. Se non dovesse arrivare il docente per il cambio, dopo aver atteso un tempo congruo, si affiderà la classe al responsabile di plesso o al collaboratore scolastico del piano.

L'**intervallo** costituisce una fase dell'attività didattica in cui si accentua l'obbligo di vigilanza sugli allievi, in maniera da evitare **comportamenti che potrebbero recare pericolo per la propria e l'altrui incolumità**.

L' intervallo, quale momento ricreativo della giornata, ha la durata di 10 minuti e si svolge, di norma, tra la seconda e la terza ora di lezione (gli ultimi 5 min. e i primi 5 min.), salvo deroghe dettate da particolari esigenze nei vari plessi.

Gli alunni non possono uscire dall'aula, né sostare nel corridoio e allontanarsi dal proprio piano.

I docenti della seconda e terza ora vigileranno sul comportamento degli alunni durante l'intervallo.

Gli alunni usufruiranno della pausa-intervallo per accedere ai **bagni**, uno alla volta, sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico e in maniera ordinata e composta.

Sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile e a rimanervi solo il tempo indispensabile, per garantire a tutti di poter fruire del servizio.

Solo in casi di effettiva necessità potranno recarsi al bagno al di fuori della pausa-intervallo e comunque non alla prima e all'ultima ora di lezione.

E' fatto divieto assoluto portare a scuola alimenti e bevande da condividere con compagni della propria classe o di altre classi, né festeggiare compleanni o festività varie con somministrazione di cibi, al fine di evitare rischi di intolleranze ed allergie. E' consentito portare solo caramelle in busta sigillata. L'etichetta deve evidenziare la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione. Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati solo all'uso personale degli alunni che li hanno portati, sotto la responsabilità dei genitori.

Art. 9 Uso del cellulare

E' proibito portare a scuola **oggetti estranei** che possono distrarre o distogliere l'attenzione dalla lezione, o costituire pericolo per sé e gli altri. In caso di violazione della norma si procederà al sequestro.

E' fatto **divieto assoluto** utilizzare telefoni cellulari e **videogiochi**.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 235/2007). La violazione di tale divieto configura un 'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. (Fonte: "Linee guida" 15 marzo 2008) D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti"; direttiva del Ministro della pubblica istruzione, prot. n. 1455 del 10 novembre 2006 direttiva del Ministro della pubblica istruzione, prot. n. 16 del 5 febbraio 2007, prot. n. 30/Dip/Segr. del 15 marzo 2007, art. 4, comma 1, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;

Il divieto è così regolamentato:

1. Gli alunni **non** devono portare il telefono cellulare a scuola. Qualora lo dovessero portare sono tenuti a consegnarlo al docente della prima ora che lo riporrà in apposito cassetto e verrà restituito alla fine delle lezioni (la scuola non si fa comunque carico della custodia). Agli alunni che non consegnano il cellulare e lo utilizzano in classe, i docenti sono tenuti a sequestrarlo e a depositarlo in Presidenza. Esso sarà riconsegnato solo ai genitori o a chi esercita la patria potestà.
2. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola.
3. Non è consentito telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato, né si può essere contattati dai familiari se non per gravi e motivate necessità.

4. E' **vietato** per evidenti ragioni di privacy, scattare fotografie o filmare i compagni e/o gli insegnanti all'interno della sede scolastica e durante tutte le attività didattiche svolte all'esterno dell'edificio scolastico.

5. E' **vietato** pubblicare sulla "rete" immagini e video scattati a scuola.

6. **I genitori** rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscono, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario (proporzionato all'entità del danno).

Eventuali fotografie o riprese fatte senza il consenso scritto del personale, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

7. La scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti del telefono cellulare.

Sanzioni disciplinari

Per coloro che dovessero utilizzare, a scuola e fuori dalla scuola, durante le visite e i viaggi di istruzione, cellulari si erogano le seguenti sanzioni **ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:**

1. ritiro immediato **del cellulare, o dei videogiochi** da parte del docente (consegna in presidenza che lo depositerà in cassaforte). La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente e trascritto con nota che sarà firmata dai genitori.
2. Il cellulare sarà consegnato solo al genitore convocato a tale scopo dal dirigente scolastico .

Considerati i **principi di gradualità**, il contesto e l'età degli alunni la sanzione di cui al punto 1 si applica ai due ordini di scuola: primaria e secondaria.

Art. 10 Disposizioni varie

L'uso di oggetti pericolosi (forbici, cutter, compasso..) è assolutamente vietato per la Scuola dell'Infanzia, è consentito, nella Scuola Primaria e Secondaria, solo se necessario all'attività richiesta dal docente presente in aula.

Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e degli oggetti personali.

Si consiglia di non portare a scuola somme di denaro o oggetti di valore che non siano strettamente necessari e del cui smarrimento la scuola non potrà rispondere.

La scuola non è responsabile dei beni, dei preziosi, del denaro o di qualunque oggetto personale lasciati incustoditi o dimenticati nei vari locali.

Gli insegnanti non somministrano **farmaci** di alcun genere, nemmeno se portati dai genitori.

Per farmaci specifici ed indispensabili, i genitori, muniti di prescrizione medica, devono richiedere direttamente al Dirigente scolastico una deroga a tale norma.

E comunque verrà incaricato di tale compito il personale abilitato.

Art.11 Norme comportamentali e di decoro

Non è consentito organizzare **feste** durante l'orario scolastico.

Gli alunni devono presentarsi a scuola **vestiti in maniera decorosa** e rispettosa dell'ambiente di lavoro.

I genitori vigilano sull'abbigliamento dei loro figli facendo in modo che, pur seguendo le *tendenze del momento*, essi siano vestiti in modo da rispettare il buon gusto e le regole (non scritte) di decoro.

I genitori rispondono pertanto dell'abbigliamento e degli atteggiamenti spregiudicati dei loro figli.

Gli alunni sono tenuti a comportarsi con gentilezza e correttezza con tutto il personale della scuola. In particolare devono tenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima attenzione: volendo chiedere spiegazioni all'insegnante, alzeranno la mano e attenderanno l'autorizzazione a parlare. E' opportuno che fin dall'inizio siano abituati, in segno di rispetto, ad alzarsi in piedi all'entrata e all'uscita dall'aula dell'insegnante o di altra persona, della scuola o esterna, in visita alla classe.

Si impegnano inoltre a mantenere ordinata e pulita la loro aula, a deporre rifiuti e carte negli appositi cestini e, per motivi di sicurezza, a non sporgersi dalle finestre e ad osservare le norme di comportamento da tenersi in caso di emergenza.

E' fatto divieto di correre, schiamazzare, giocare, spingersi, fare scherzi pericolosi per sé e per altri durante il cambio dell'ora, durante gli spostamenti da un luogo all'altro dell'istituto; inoltre, di usare espressioni volgari o che siano contrarie alle finalità educative della scuola; quando si recano in bagno, si impegnano a lasciare in ordine e puliti gli ambienti.

E' vietato agli alunni l'uso dei distributori di **bevande e snack**. Inoltre è vietato loro l'accesso ai locali (sala professori, segreteria,...) in orario scolastico e senza la presenza di un docente.

Per eventuali problemi di carattere organizzativo (**non didattico o metodologico**, che non sono di competenza dei genitori) è opportuno contattare **i rappresentanti di classe**, oppure parlare con il docente coordinatore o il dirigente scolastico.

Per quanto riguarda i **rappresentanti di classe** si fa riferimento ad apposito Regolamento dei diritti e dei doveri del rappresentante di classe.

Si ricorda che è opportuno che i genitori si impegnino ad essere presenti agli incontri e alle occasioni di colloquio che la scuola offre, ad incoraggiare i loro figli a rispettare le regole di una convivenza civile e a rispettare l'ambiente scolastico e gli altri. E' compito, inoltre, del genitore non creare conflittualità nei figli tra scuola e famiglia.

E' vietato a tutti (docenti, personale ATA, studenti, visitatori) fumare nei locali interni dell'istituto (compresi sala insegnanti e servizi igienici) . Il divieto si estende anche agli spazi esterni della scuola ai sensi della normativa vigente.

Art.12 Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e, nel caso particolare, dei locali della scuola, è dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento:

- ogni alunno è **responsabile di eventuali danni** da lui apportati alle suppellettili e alle strutture della scuola. I collaboratori scolastici e il personale docente sono tenuti a segnalare tempestivamente i danni al Dirigente scolastico, che provvederà alla richiesta del risarcimento;
- nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà il gruppo classe, che ha utilizzato per ultimo la struttura danneggiata (es.laboratorio, palestra,...), ad assumere l'onere del risarcimento;
- nel caso si accerti che il gruppo, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estraneo ai fatti, sarà la collettività ad assumersi l'onere del risarcimento;

-nel caso in cui non si riesca a risalire al/i colpevole/i, le spese saranno equamente ripartite tra le classi che usano abitualmente la struttura o il servizio (es. danneggiamento ai bagni dei maschi del primo piano, risponderanno gli alunni delle classi del primo piano).

I docenti dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le macchine utilizzate durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano usati solo per il fine a cui sono destinati.

In particolare per i laboratori vanno definite e comunicate norme precise al fine di evitare utilizzi impropri.

Art. 13 Laboratori, palestra, sala mensa, spazi comuni.

L'uscita dalla classe per le attività specifiche deve avvenire ordinatamente e in silenzio, per non disturbare le attività delle altre classi. Gli alunni possono accedere alla palestra e ai laboratori solo se accompagnati da un docente.

Gli utenti devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Per **eventuali danni** si procederà come all' art.12

L'accesso alla sala mensa deve avvenire in maniera ordinata, rispettando le disposizioni dei docenti accompagnatori. E' vietato allontanarsi dalla sala mensa; l'uscita al bagno dovrà effettuarsi prima di recarsi in sala mensa.

Nei locali della mensa bisognerà tenere un comportamento corretto, civile e responsabile.

Art. 14 Servizio di Refezione

L'ora della refezione rientra nel tempo scuola (tempo pieno/tempo prolungato), per cui l'assenza dalla mensa viene registrata come un'ora di assenza e va computata per la validazione dell'anno scolastico. Sono esonerati dal servizio mensa solo gli alunni affetti da allergie e patologie varie, documentate (certificazione medica). E' consentito, dietro richiesta scritta al Dirigente Scolastico, sempre per particolari esigenze familiari, far consumare a mensa il pasto casalingo (panino).

Il personale addetto alla mensa, nello svolgimento delle proprie mansioni, è tenuto ad indossare grembiule, guanti, cuffia. Inoltre, deve presentare all'inizio del servizio i documenti sanitari previsti dalle vigenti norme.

Nei giorni di rientro pomeridiano, devono essere presenti in mensa, di norma, un docente ogni 25- 30 alunni.

Gli insegnanti devono pranzare al tavolo con gli alunni. Il gruppo affidato a ciascun insegnante dovrà essere lo stesso sia durante il tempo della mensa che durante la ricreazione e deve coincidere, possibilmente, con il gruppo classe.

Dopo il pranzo, il tempo della ricreazione va gestito dagli insegnanti.

Art. 15 Accesso agli edifici scolastici

I genitori e le persone non autorizzate **non hanno accesso** a scuola durante le ore di attività curricolari.

Eventuali necessità straordinarie di ingresso dei genitori o di estranei a scuola, avverrà per il tramite del collaboratore scolastico in servizio, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o del Responsabile di plesso.

Hanno diritto di accesso agli edifici scolastici gli addetti alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e/o delle attrezzature e dei sussidi scolastici.

Dentro i locali scolastici non possono essere diffusi (salvo avvisi degli organi comunali e scolastici) volantini o altro materiale, che non sia autorizzato dal Dirigente.

Propagandisti di libri possono entrare solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o Responsabile di plesso.

Gli eventuali ingressi autorizzati devono avvenire in orari che non interrompano il normale svolgimento delle lezioni.

In caso di non autorizzazione resta valido il deposito in visione presso la scuola.

I genitori (o loro delegati) accompagnano e prelevano i loro figli al portone della scuola evitando soste prolungate e rumorose nei cortili sottostanti le finestre delle aule per non disturbare lo svolgimento delle attività didattiche.

E' vietato ai genitori l'accesso ai cortili della scuola con le automobili negli orari di entrata e di uscita degli alunni (scuola primaria e secondaria) per evidenti motivi di sicurezza ed incolumità.

Eccezionali deroghe vengono concesse dal Dirigente per alunni con disabilità o che necessitano di particolare assistenza.

I docenti sono tenuti a posteggiare le autovetture solo nelle zone assegnate per non creare ingombri e intralci. E' assolutamente vietato posteggiare nello spazio antistante l'entrata principale. L'ingresso e l'uscita dal parcheggio dell'Istituto dovranno avvenire a velocità ridottissima e comunque con tutte le cautele suggerite dal buon senso e dal codice della strada.

Art. 16 Uso locali scolastici e attrezzature

L'utilizzo dei locali scolastici è finalizzato alla realizzazione di attività che promuovano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. E' esclusa la concessione dei locali e delle attrezzature scolastiche a partiti politici, ad associazioni ad indirizzo politico, a liste civiche per iniziative di propaganda commerciale, attività a scopo di lucro, richieste ispirate a motivi ed interessi privati e per incontri che abbiano una valenza di tipo politico. Spetta al Comune, proprietario degli edifici, disporre la concessione temporanea dei locali, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

La scuola è esente da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti che accadano durante l'utilizzo dei locali da parte di terzi.

Il Consiglio d'Istituto dà il proprio assenso al Comune, previa stipulazione di apposita convenzione e nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:

a) La durata della concessione dei locali non può essere superiore ad un anno scolastico.

b) L'Ente, l'Associazione o le persone richiedenti debbono precisare:

- L'attività che si intende svolgere.
- Il numero presumibile degli utenti.
- L'orario di utilizzo.
- Il nominativo della persona responsabile.
- Il nominativo della persona addetta alle pulizie.
- Che i partecipanti siano coperti da polizza assicurativa.
- Di assumere a proprio carico le spese di pulizia.
- Di assumere a proprio carico i danni che possono derivare da persone o cose.
- Esonerano il Dirigente Scolastico e quindi la scuola da qualsiasi responsabilità.

c) Per quanto riguarda l'uso della palestra, sono privilegiate le Federazioni Sportive e le società affiliate al C.O.N.I. presenti sul territorio.

Le domande per l'utilizzazione dei locali devono essere inoltrate contemporaneamente al Comune e al Dirigente Scolastico, il quale, su delega del Consiglio d'Istituto, comunica agli interessati l'accoglimento della richiesta o gli eventuali motivi ostativi della stessa. Il C.I. si riserva di revocare l'assenso, qualora non fossero rispettate le condizioni sopra elencate.

Art.17 Modalità di comunicazione con le famiglie

La scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative e pertanto ritiene necessaria

l'integrazione formativa con la famiglia, che è la sede primaria dell'educazione degli alunni.
Il rapporto educativo è regolato dal Patto educativo di Corresponsabilità allegato al presente regolamento.

La scuola informa periodicamente le famiglie circa i risultati/progressi raggiunti e il comportamento tenuto dagli alunni, con le seguenti modalità.

Il **diario scolastico personale** è il mezzo di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia, in modo che ciascun genitore sia coinvolto nella vita della scuola.

Le osservazioni in ordine al comportamento o al grado di autonomia e responsabilità dell'alunno possono essere comunicate al genitore tramite annotazione sul diario, con firma di avvenuta visione e conoscenza da parte dello stesso.

Il diario pertanto deve essere tenuto in **modo ordinato, serio** e consono alla sua funzione.

I genitori possono conferire, previo appuntamento, con i docenti nelle ore di ricevimento previste, e nei colloqui come da calendario stabilito all'albo della scuola.

I genitori possono essere convocati, tramite diario o altra comunicazione scritta o fonogramma, tutte le volte che uno o più Docenti o il Dirigente ne ravvisino la necessità.

Art. 18 Visite guidate e viaggi d'istruzione

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in considerazione delle motivazioni culturali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita formativa e, pertanto, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del PTOF d'Istituto.

E' necessario, dunque, che ogni iniziativa **scaturisca dalla programmazione condivisa dei Consigli di Classe coerentemente con specifiche esigenze didattiche** e in armonia con le linee indicate dal Collegio dei docenti.

Normativa di riferimento

- Circolari Ministeriali n. 291 del 14-10-1992, n. 623 del 02/10-1996 - D.M.295/1999

Definizione delle iniziative

Viaggi di istruzione : si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali. Tali iniziative possono comportare uno o più pernottamenti fuori sede.

Visite guidate : si effettuano nell'arco di una giornata (per un massimo di dodici ore) o frazioni di essa e non comportano pernottamento fuori sede.

Criteri per lo svolgimento di visite guidate e viaggi d'istruzione

I Consigli di classe possono organizzare solo viaggi d'istruzione e visite guidate coerenti con gli obiettivi della progettazione didattica e finalizzati all'approfondimento di tematiche scolastiche.

Deve partecipare almeno il 75% degli allievi, esclusi gli alunni che hanno avuto note disciplinari (vedi regolamento di disciplina degli alunni); **alunni particolarmente problematici per il loro comportamento**, a giudizio del consiglio di classe, **potranno anche essere esclusi dal viaggio**.

Il Consiglio di classe può decidere, per comprovati motivi disciplinari, di non programmare un viaggio d'istruzione.

Nel programmare i viaggi la scuola si preoccuperà di non pesare troppo sul bilancio delle famiglie.

Gli accompagnatori devono essere insegnanti delle classi e potranno essere affiancati dal personale non docente, soprattutto in presenza di alunni con handicap.

Il costo del viaggio è a carico delle famiglie e verrà chiesto un anticipo da definire volta per volta.

Qualora un alunno, per giustificato motivo, dopo aver versato la quota non partecipi al viaggio di istruzione, verrà garantita la restituzione della sola somma non inerente il trasporto, previo accordo con l'agenzia di viaggi.

Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni.

Per quanto riguarda la partecipazione alle uscite sul territorio (visite guidate in orario curricolare) si richiederà alle famiglie **una sola autorizzazione** complessiva annuale.

Per i viaggi d'istruzione di più giorni verrà richiesta una autorizzazione specifica.

Docenti accompagnatori

Gli accompagnatori sono individuati dal DS fra i docenti disponibili e appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio, per accertate competenze specifiche.

In presenza di alunni diversamente abili è richiesta la presenza del docente di sostegno e di un collaboratore scolastico qualificato, laddove possibile.

Il docente di sostegno può accompagnare la classe anche in assenza dell'alunno diversamente abile, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità.

Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore.

Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.

Durata

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia possono effettuare brevi escursioni nei limiti del territorio ove ha sede la scuola.

Le visite guidate degli alunni della Scuola Primaria saranno limitate nell'ambito del territorio della provincia o regione (salvo deroghe per motivi artistico-culturali) e avranno la durata di un giorno.

Per gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado sono previste visite guidate in orario curricolare o di un giorno.

Il viaggio d'istruzione per le classi terze potrà avere la durata massima di sei giorni con cinque pernottamenti e con itinerario sul territorio nazionale. Fanno eccezione i viaggi nell'ambito di progetti internazionali (es. Erasmus+).

Ai viaggi di istruzione di più giorni, oltre alle classi terze della scuola secondaria, possono partecipare anche i meritevoli delle classi seconde.

Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica.

Al fine di garantire l'altrui e la propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, e in particolare, il rispetto degli orari e del programma previsto.

Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera.

E' vietato allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte.

Durante le visite programmate il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni dei docenti accompagnatori.

La responsabilità degli alunni è personale, pertanto, qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità del fatto commesso.

Nei casi più gravi, d'intesa tra docenti accompagnatori e DS, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli alunni responsabili.

Quote di partecipazione e modalità di pagamento

Le quote di partecipazione a carico degli alunni dovranno essere versate in due rate (anticipo e saldo). L'anticipo corrisponde a ½ della spesa prevista. Nel caso di mancata partecipazione l'anticipo verrà restituito solo se possibile, previo accordo con l'agenzia di viaggio.

Le quote di anticipo e saldo saranno raccolte dai genitori rappresentanti di classe e versati sul conto bancario della scuola che provvederà ad effettuare il bonifico all'agenzia di viaggi.

Il saldo verrà versato da ogni alunno entro la data concordata con l'agenzia di viaggi, di norma 15 giorni prima della partenza.

I genitori rappresentanti di classe si faranno altresì carico della raccolta di quote partecipative ad iniziative, spettacoli teatrali, assicurazione e quant'altro organizzato a pagamento dalla scuola.

A tal fine possono chiedere al Dirigente scolastico l'utilizzo dei locali della scuola per eventuali riunioni e assemblee dei genitori.

Il Consiglio d'Istituto delibera l'adesione ad un'assicurazione infortuni integrativa per gli alunni, insegnanti e personale ATA, individuandola secondo le procedure di legge.

Art. 19 Personale Ausiliario

I Collaboratori Scolastici esplicano i servizi previsti dalla norma: provvedono alla pulizia quotidiana delle aule, della palestra e degli altri locali loro assegnati. Effettuano il servizio di vigilanza nei locali della scuola e sugli alunni loro affidati temporaneamente in caso di necessità; provvedono all'apertura e alla chiusura dei cancelli e dell'edificio scolastico negli orari stabiliti, spostano arredi e sussidi didattici in genere, si occupano del servizio presso l'ufficio postale, segnalano situazioni di pericolo e la necessità di lavori di manutenzione dei locali ed effettuano servizi per gli insegnanti a supporto della didattica. I Collaboratori Scolastici, in occasione di riunioni o assemblee serali autorizzate garantiscono l'apertura, la chiusura dei locali e la vigilanza sugli stessi per tutta la durata dei lavori.

In base ai turni di servizio, predisposti dal Direttore Servizi Generali Amministrativi, i Collaboratori effettueranno gli orari indicati all'albo. L'orario di servizio può variare, nel corso dell'anno scolastico, per esigenze di servizio, per la necessità di sostituire colleghi assenti, per permettere la realizzazione di attività didattiche programmate.

È necessario non lasciare mai sguarniti gli ingressi delle scuole e i corridoi, al fine di evitare che entrino persone estranee o che qualche alunno esca o entri a suo piacimento.

Art. 20 Assemblee Sindacali e Scioperi

Il C.C.N.L. riconosce al personale della scuola il diritto a partecipare ad Assemblee nei luoghi di lavoro per 10 ore retribuite per ogni anno scolastico. Le Assemblee, della durata massima di 2 ore, si svolgono, di norma, all'inizio o al termine delle lezioni. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione di Assemblea dalle OO.SS., informa a mezzo circolare il personale, raccoglie le adesioni e quindi:

- nel caso l'assemblea coinvolga solo il personale docente, sospende le attività didattiche solo nelle classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare, avvertendo le famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti di orario del personale che presta servizio regolare;
- nel caso sia coinvolto anche il personale ATA, assicurerà i servizi essenziali relativi alla vigilanza nella scuola.

Per quanto riguarda gli scioperi, si applicano le norme del C.C.N.L. e della legge 146/90 che regolano l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici.

Art. 21 Sanzioni disciplinari

In caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento di istituto si procede in base al Regolamento di disciplina vigente per gli alunni e parte integrante del presente documento.

Art. 22 Modifiche al Regolamento

Il Regolamento d'Istituto viene rivisto annualmente. Le proposte scritte di modifica vanno

presentate al Consiglio d'Istituto. Il Dirigente porta le proposte a conoscenza del Collegio dei docenti e ne chiede il parere. Il Consiglio d'Istituto, esaminate le richieste di modifica, fa conoscere ai proponenti le proprie considerazioni. Le modifiche sono deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, il Dirigente sono garanti della corretta applicazione del regolamento, a salvaguardia dei diritti di ciascuno e per l'esatto adempimento dei doveri che a ciascuno competono.

Parte integrante del presente Regolamento d'Istituto è il Regolamento disciplinare, che ha come riferimento normativo lo Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24 giugno 1998 n.249), la Direttiva del dirigente in materia di vigilanza emanata in data 4.10.2016, il Regolamento viaggi di istruzione, il Regolamento per l'accesso agli atti, il Patto educativo di corresponsabilità, e tutti gli altri documenti che regolamentano la vita della scuola.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Facendo riferimento al D.P.R. n. 249 del 24/6/98 " Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" il C.I. emana il seguente Regolamento di Disciplina:

La vita della scuola, l'ingresso e l'uscita degli alunni, lo svolgimento della ricreazione, avvengono secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'istituto del quale il presente Regolamento di Disciplina fa parte integrante.

DIRITTI E DOVERI

Art. 1- Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti

Lo studente ha diritto:

1. ad una scuola qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. alla tutela e alla valutazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad una educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e della convenzione internazionale del minore.
3. alla libertà di apprendimento come diritto alla buona qualità e all'efficienza del servizio, all'acquisizione di conoscenze competenze necessarie all'autonomia personale, alla professione e alla formazione del cittadino.
4. all'informazione chiara e completa circa il funzionamento della scuola, gli obiettivi didattici e formativi, il curriculum personale.
5. di essere al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
6. alla promozione di iniziative volte all'accoglienza e alla tutela delle lingue e delle culture degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali.
7. alla riservatezza necessaria a tutelarla.
8. a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
9. ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità.
10. ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e di prevenzione della dispersione scolastica.

Lo studente ha il dovere:

1. di rispettare tutti collaborando fattivamente con i vari soggetti della comunità scolastica.
2. di osservare una frequenza regolare e di rispettare l'orario di ingresso.
3. di rispettare le varie fasi del processo formativo (progettazione, verifica e socializzazione dei risultati).

4. di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali è inserito.
5. di rispettare le regole del vivere e del convivere nell'ambito scolastico e sociale.
6. di avere cura dell'ambiente scolastico.

CONDOTTE PROBLEMATICHE, INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI .

A Condotte Problematiche e Mancanze Disciplinari	Interventi Educativi	Organi Competenti	Modalità	Sanzioni
DISTURBO DELLA LEZIONE, ATTEGGIAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DEI DOCENTI E DEI COMPAGNI	Rinnovo dell'informazione a studenti e famiglie sulle conseguenze di tali comportamenti	Docenti	Informazione scritta o telefonica alla famiglia	Nota disciplinare; dopo tre note disciplinari esclusione da viaggi d'istruzione e visite guidate. Dopo 5 note disciplinari il Consiglio di classe potrà deliberare 3 giorni di sospensione; oppure commutare i giorni di sospensione in attività quali p.es: cura / pulizia degli ambienti scolastici (aule, parti comuni, aula-mensa) in orario extrascolastico; ecc.
UTILIZZO IMPROPRIO DEL CELLULARE	Rinnovo dell'informazione a studenti e famiglie sulla normativa e sulle conseguenze della violazione della stessa	I docenti e i collaboratori	Informazione telefonica alla famiglia	Sequestro del cellulare fino all'uscita da scuola; in caso di recidiva, il cellulare viene consegnato in Presidenza e ripreso solo da uno dei genitori.
VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E NOTIZIE IN VIOLAZIONE DELLA PRIVACY	Rinnovo dell'informazione a studenti e famiglie sulla normativa e sulle conseguenze della violazione della stessa -Percorsi di cittadinanza attiva	- Docenti Collaboratori - Garante della privacy e polizia Giudiziaria (solo nei casi gravi)	Convocazione del consiglio di classe -Informazione alla famiglia -Notifica al Garante della Privacy o denuncia alla P.G. solo nei casi gravi (es. diffusione di immagini che	Nota disciplinare, e se reiterato sospensione di 3 giorni. In caso di violazioni più gravi o ripetute (violazione del decoro, della rispettabilità, dell'integrità della persona a mezzo di diffusione di

			ledono la dignità del soggetto coinvolto)	immagini, ...) notifica al Garante della Privacy In caso di violazione di norme penali (diffusione immagini oscene,...): -denuncia alla P.G.
--	--	--	---	--

			- Rieducazione del minore	In caso di violazione di norme penali (diffusione immagini oscene,...): -denuncia alla P.G.
ABBIGLIAMENTO NON ADEGUATO ALL'AMBIENTE SCOLASTICO	-Percorsi di cittadinanza attiva -Rinnovo dell'informazione a studenti e famiglie sulla normativa e sulle conseguenze della violazione della stessa - Informare gli studenti sull'obbligo di indossare un abbigliamento funzionale e consono all'ambiente scolastico	- Docenti - Collaboratori	- Informazione alla famiglia	Richiamo scritto e/o verbale
B Condotte Problematiche e Mancanze Disciplinari	Interventi Educativi	Organi Competenti	Modalità	Sanzioni
DANNEGGIAMENTO VANDALISMO FURTO	- Informare gli studenti sulle conseguenze degli atti in questione -Interventi e collaborazione con Magistrati, Forze dell'Ordine, Avvocati -Coinvolgimento della famiglia per intervento	- Docenti Collaboratori - Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe convocato per intero	- Lettura e commento del presente regolamento - Convocazione e del consiglio di classe per intero - Informazione	In caso di episodi lievi e non ripetuti: riparazione del danno (ritinteggiatura, pulizia dei locali, restituzione della refurtiva). In caso di episodi gravi e ripetuti: coinvolgimento della famiglia per

	<p>educativo</p> <p>- Se la famiglia non collabora, giustifica, mostra atteggiamenti oppositivi o debolezza educativa si procede alla segnalazione ai servizi sociali</p> <p>-Ammonire sulle conseguenze della denuncia</p>		<p>alla famiglia sul tipo di sanzione deciso dal Consiglio</p> <p>-Adesione a progetti sulla legalità</p> <p>- Inviti a Magistrati, Forze dell'Ordine, Avvocati</p> <p>-Informare il Dirigente per gli adempimenti di sua competenza</p>	<p>intervento educativo, produzione di elaborati,risarcimento, riparazione del danno (ritinteggiatura, pulizia dei locali attività di volontariato). Dopo tre note disciplinari esclusione da viaggi d'istruzione e visite guidate. Dopo 5 note disciplinari il Consiglio di classe potrà deliberare da 3 giorni di sospensione fino a quindici giorni</p>
--	---	--	--	--

C Condotte Problematiche e Mancanze Disciplinari	Interventi Educativi	Organi Competenti	Modalita'	Sanzioni
- INGIURIE, CALUNNIE A DANNO DI COMPAGNI, INSEGNANTI, OPERATORI	-Costruzione di un clima di classe collaborativo e positivo - Percorsi di cittadinanza attiva, educazione emotiva, convivenza civile.	-Gli insegnanti -Il Consiglio di Classe -Il Dirigente	-Segnalazione alla famiglia	Nota disciplinare; dopo tre note esclusione da viaggi d'istruzione e visite guidate. Dopo 5 note, sospensione di tre giorni.
- AGGRESSIONI -VIOLENZE FISICHE -VESSAZIONI, VIOLENZE PSICOLOGICHE -ESTORSIONI -MOLESTIE SESSUALI	Interventi di esperti esterni (es. psicologi dell'ASL) -Corsi di recupero per gli alunni ad opera di ASL, Associazioni, Carabinieri ecc.	-Esperti dell'ASL, del Comune, di Associazioni -Il Consiglio di Classe (per una sospensione fino a quindici giorni) -Il Consiglio di Istituto (per una sospensione superiore a	-Segnalazione ai servizi sociali del Comune (nel caso che la famiglia giustifichi, non collabori, dimostri inadeguatezza o debolezza educativa) Segnalazione ai servizi sociali	In presenza di aggressioni verbali o fisiche, liti, senza lesioni o con lesioni lievi: -richiamo verbale e scritto del docente -segnalazione alla famiglia - dopo tre note disciplinari esclusione dalle attività extrascolastiche
-REATI CHE CREANO PERICOLO PER L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (INCENDIO, ALLAGAMENTO, ECC.)				

		quindici giorni)	<ul style="list-style-type: none"> -Denuncia al Tribunale dei minori -Denuncia alla procura generale -Percorso di recupero integrativo (scuola, famiglia, servizi sociali ed autorità giudiziaria) 	<p>(visite e gite di istruzione, manifestazioni, scambi culturali); dopo 5 note, sospensione (fino a 15 –CdC- superiore a 15 – C.I.)</p> <p>In presenza dei medesimi episodi sopra riportati, ma con lesioni gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -allontanamento temporaneo -segnalazione ai servizi sociali <p>Reiterazione del comportamento, lesioni gravi certificate dalla famiglia della vittima:</p> <ul style="list-style-type: none"> -allontanamento temporaneo/definitivo -denuncia alla polizia giudiziaria
--	--	------------------	---	---

<p>RECIDIVA DI SITUAZIONI DETERMINANTI PERICOLO SOCIALE</p> <p>NEI CASI PIÙ GRAVI DI QUELLI INDICATI NEI PUNTI PRECEDENTI</p> <p>D Condotte Problematiche e Mancanze Disciplinari</p>	<p>Interventi Educativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Il Consiglio di Istituto -Il Dirigente <p>Organi Competenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Denuncia alla Polizia Giudiziaria -Divieto di reinserimento nella comunità scolastica durante l'anno <p>Modalità</p>	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>-Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato disposte dal Consiglio di Istituto</p>
--	------------------------------------	--	---	--

<p>DA PARTE DI ALUNNI CON DIFFICOLTA' O DISTURBI SPECIFICI DELL' APPRENDIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Informazione puntuale alla famiglia sui progressi dell'alunno e le sue difficoltà e sui percorsi didattici intrapresi - Formazione degli insegnanti con la collaborazione dei servizi Asl o di altri servizi specialistici 	<ul style="list-style-type: none"> - Gli insegnanti - Il Consiglio di Classe -Insegnanti -ASL -Altri servizi specialistici -Assistente sociale del Comune 	<ul style="list-style-type: none"> -Attivare modalità flessibili di didattica -Attivare modalità cooperative di apprendimento - Osservazione dell'alunno - Riunione del Consiglio di Classe - Informazione alla famiglia - Attivazione degli interventi -In caso di difficoltà non colmabili attraverso l'adattamento della didattica: coinvolgimento della famiglia e orientamento verso i servizi psico-socio-riabilitativi - Nel caso in cui la famiglia non intenda collaborare compromettendo in maniera seria la situazione dell'alunno, concordare con l'Assistente Sociale del Comune altri eventuali interventi. 	
--	--	---	---	--

I provvedimenti disciplinari avranno finalità educativa e tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (vedi Procedimento Disciplinare).

Le sanzioni saranno proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse terranno conto della situazione personale dello studente.

Allo studente sarà offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a quindici giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Qualora lo studente, nei confronti del quale è avviato il procedimento disciplinare, è figlio di un componente del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, quest'ultimo si asterrà dalla votazione.

Nei periodi di allontanamento è previsto, per quanto è possibile, un rapporto con lo studente e con la famiglia, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Le ammonizioni scritte e le sospensioni dalle lezioni comporteranno ripercussioni sulla valutazione della condotta e sulla non autorizzazione a partecipare a visite guidate e viaggi di Istruzione.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno erogate dalla commissione d'esame e applicabili anche ai candidati esterni.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il presente Regolamento si pone in linea di continuità e coerenza con le disposizioni amministrative impartite dal ministro Fioroni, approdate all'emanazione del D.P.R. 235/2007 preceduto dalla Direttiva ministeriale 5 febbraio 2007 n°16 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo", dalla Direttiva 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e dalla Direttiva 30 novembre 2007 n°104 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali".

L'obiettivo di questi interventi, approdati all'inasprimento delle sanzioni disciplinari, è stato ripreso dal Gelmini nel testo del Disegno di Legge 1 agosto 2008 "Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca", i cui due primi articoli <Cittadinanza e Costituzione> e <Valutazione del comportamento degli studenti> sono stati rielaborati e trasfusi nel Decreto Legge n°137 art. 2 del 1 settembre 2008 recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" e nel D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni". In particolare, si fa riferimento all'art. 7 "Valutazione del comportamento degli studenti" di seguito riportato:

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative

finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, numero 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 235/2007 le scuole secondarie sono chiamate ad un puntuale e circostanziato recepimento nel proprio Regolamento delle disposizioni innovative in materia di sanzioni disciplinari.

Significativo il richiamo ai profili giuridici concernenti, sul piano delle responsabilità individuali dei diversi soggetti, la colpa in vigilando e la colpa in educando, con specifici richiami alle norme del Codice Civile e di quello penale.

Pertanto, poichè l'irrogazione delle sanzioni disciplinari si configura come atto amministrativo, è necessario che l'intera procedura si conformi ai vincoli procedurali sanciti dalla legge n°241/90.

Le disposizioni di cui al presente regolamento devono essere attualizzate tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa dettata dalla suddetta legge 241/1990 che costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 c.p., qualora la violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato secondo l'ordinamento penale.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D saranno irrogate solo dopo attenta verifica, da parte della scuola, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente.

PARTE I

(Artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-10 bis della Legge n°241/1990)

AVVIO PROCEDIMENTO

Contestazione di addebito (sospensione dalle lezioni):

La prima fase del procedimento disciplinare inizia con la contestazione scritta dell'addebito da parte del Dirigente Scolastico da effettuarsi entro cinque giorni da quando il soggetto competente per la contestazione è venuto a conoscenza del fatto con formale atto acquisito al protocollo riservato.

PARTE II

FORMALIZZAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito le opportune indagini, convoca l'alunno ed i genitori per l'udienza di difesa al fine di valutare il rigore motivazionale e garantire il rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione.

PARTE III

TERMINE PROCEDURA

Per garantire il rispetto della snellezza e rapidità del procedimento avviato, la procedura dovrà concludersi entro 7 giorni dall'udienza per la difesa.

Nel caso in cui la sanzione non sia di competenza del Dirigente Scolastico, lo stesso trasmetterà l'istruttoria all'Organo competente ad emanare la sanzione (Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto).

PARTE IV

IMPUGNAZIONI

Per quanto attiene all'impugnazione (art.5) delle suddette sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e la rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n° 241.

La competenza a decidere sui ricorsi contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti è attribuita, quale unico soggetto, ad un apposito Organo di Garanzia eletto all'interno della scuola.

I ricorsi vanno presentati entro 15 giorni dalla comunicazione e la decisione deve essere assunta dall'Organo di Garanzia entro 10 giorni. L'art. 5 del D.P.R. 235 del 21/11/2007 prevede, quale unico soggetto competente a decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti, da parte di "chiunque

vi abbia interesse”, un apposito Organo di Garanzia all’interno della scuola (composto dal Dirigente, due docenti e 1 genitore e relativi supplenti).

Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE A SCUOLA

La scuola ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per quanti nei diversi ruoli operano nell’Istituzione scolastica , rappresenta il contesto ideale nel quale strutturare, organizzare, approfondire, nell’ottica dell’educazione alla cittadinanza attiva, come dettano le N. I. Nazionali , la cultura della sicurezza e del benessere psicofisico.

Affinché la sicurezza diventi stile di vita e sia un valore radicato nelle nuove generazioni, è fondamentale che la scuola offra occasioni formative e percorsi trasversali ed interdisciplinari volti a promuovere, sin dalla scuola dell’ infanzia, comportamenti responsabili, rispettosi sempre dell’integrità fisica e psicologici propri e degli altri. Pertanto l’educazione alla sicurezza non va considerata un’attività occasionale e /o facoltativa ma parte integrante dell’attività didattica curricolare.

Il problema della sicurezza assume una sua centralità nelle unità di apprendimento ed ha continui momenti di applicazione nell’assetto organizzativo delle diverse attività di insegnamento e nella molteplicità di iniziative che ampliano e arricchiscono sempre di più l’offerta formativa della nostra scuola.

Un progetto educativo, che tende a valorizzare al meglio le potenzialità di cui è portatore ogni alunno e a contribuire all’esplicazione e al rafforzamento della sua identità, non può essere sviluppato tra divieti e limitazioni di ogni sorte; esso, al contrario, ha bisogno di condizioni umane e ambientali liberalizzanti, favorevoli al movimento, al confronto, alla costruzione e all’applicazione in laboratorio di principi teorici appresi in sede di svolgimento del curriculum ordinario.

NORMATIVA

Nel corso degli anni l’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito una evidente evoluzione: le leggi emanate in tale direzione hanno introdotto aspetti importanti, elevando la prevenzione e la protezione a obiettivi condivisi, al perseguimento dei quali tutti i protagonisti del mondo del lavoro sono obbligatoriamente chiamati a dare il proprio contributo.

Il **D.lgs n°81/08 e s.m.i.** racchiude in sé gran parte delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, integra la 626/94 esplicitando con maggiore chiarezza l’impegno e le responsabilità del datore di lavoro e delle diverse figure sensibili nel garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Sotto l’aspetto organizzativo sono state meglio definite le funzioni e le responsabilità dei soggetti addetti a garantire la sicurezza , tra cui i preposti e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

IL DATORE DI LAVORO

Art. 18

- a) nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- c) affida i compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di protezione e prevenzione e il medico competente, ove presente;

- e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elabora il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunica in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R 30 giugno 1965,n°1124;
- s) consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunica in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati di cui al comma 1, relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

IL PREPOSTO

(Responsabile di plesso , Docente di educazione fisica, Collaboratori del D. S., D. S. G. A., Docente di attività tecno – pratiche, Docente di sostegno)

a) **SOVRINTENDE E VIGILA** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) **VERIFICA** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

c) **RICHIESTE L'OSSERVANZA** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) **INFORMA** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) **SI ASTIENE**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) **SEGNALA TEMPESTIVAMENTE** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) FREQUENTA APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE secondo quanto previsto dall'articolo 37.

IL LAVORATORE

ART.20

- a. CONTRIBUISCE, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. OSSERVA LE DISPOSIZIONI e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. UTILIZZA CORRETTAMENTE le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. UTILIZZA IN MODO APPROPRIATO i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. SEGNALE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. NON RIMUOVE O MODIFICA SENZA AUTORIZZAZIONE i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. PARTECIPA AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. SI SOTTOPONE AI CONTROLLI SANITARI previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

IL R. S. P. P.

RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE PREVENZIONE

Coordina il servizio di prevenzione e protezione. Inoltre ha le seguenti mansioni:

- individuazione dei fattori di rischio, individuazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della conoscenza dell'organizzazione scolastica;
- elaborazione e/o aggiornamento del documento di valutazione del rischio a seguito dell'effettuazione di sopralluoghi presso le singole unità operative;
- elaborazione per quanto di competenza delle misure protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
- proposizione di programmi di informazione e formazione;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- organizzazione e gestione in proprio di corsi di informazione o altri metodi per i lavoratori dipendenti;

- istituzione del registro delle verifiche periodiche, impianti elettrici e protezione incendio secondo le disposizioni del DM 10.3.98 e controllo del suo costante aggiornamento mediante sopralluoghi presso le singole unità operative;
- redazione del piano di emergenza ed evacuazione con l'organizzazione delle squadre di primo intervento programmando le prove di evacuazione per non meno di due sessioni annue;
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di controllo;
- Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
- La valutazione dello stress lavoro - correlato di cui al comma 1 articolo 28 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m - quater, e il relativo obbligo;
- sovrintendere al: censimento delle sostanze e materiali e relative schede di sicurezza, piani di manutenzione e adeguamento della protezione antincendio, degli impianti elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, delle strutture di emergenza, del presidio medico, adeguamento delle postazioni VDT e arredi, adeguamento della segnaletica di esodo ed informativa, redazione e mantenimento delle schede di consegna DPI.

ASP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) ha i seguenti compiti:

- provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

IL R. L. S. RAPPRESENTANTE SICUREZZA LAVORATORI ART.50

- a. ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. È CONSULTATO PREVENTIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c. È CONSULTATO SULLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. È CONSULTATO IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37;
- e. RICEVE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. RICEVE LE INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI SERVIZI DI VIGILANZA;
- g. RICEVE UNA FORMAZIONE ADEGUATA e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

- h. PROMUOVE l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i. FORMULA OSSERVAZIONI in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - j. PARTECIPA alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - k. FA PROPOSTE IN MERITO ALLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE;
 - l. AVVERTE IL RESPONSABILE DELL'AZIENDA dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - m. PUÒ FARE RICORSO ALLE AUTORITÀ competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, RICEVE COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A).

LE FIGURE SENSIBILI

Lavoratori formati e designati dal Datore di lavoro incaricati di attuare le misure di prevenzione e protezione

ADDETTO EVACUAZIONE E ALL'EMERGENZA

- È incaricato di gestire ogni situazione di emergenza dal momento in cui si verifica.
- Attiva, in caso di emergenza, gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato.
- Valuta la situazione di emergenza e, di conseguenza, decide se effettuare l'evacuazione dell'edificio, attuando la procedura d'emergenza prestabilita.
- Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti tecnologici.
- Dà il segnale di evacuazione e chiama, se necessario, i mezzi di soccorso necessari, seguendo le procedure previste.
- Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che dei soccorsi esterni.
- Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano.
- Ritira i moduli delle presenze redatti dagli insegnanti di classe e nel caso qualche persona non risulti alla verifica, prende tutte le informazioni necessarie e le trasmette al Datore di lavoro.
- In caso di smarrimento di persone, prende tutte le informazioni necessarie e le comunica alle squadre di soccorso, ai fini della loro ricerca.
- Comunica al Datore di lavoro i dati sulla presenza complessiva delle persone.
- Fa il possibile per facilitare l'accesso all'area e l'avvicinamento all'edificio ai mezzi di soccorso e lo svolgimento delle operazioni.
- Dà l'informazione di fine emergenza.
- Collabora con il Datore di lavoro per la corretta tenuta del registro dei controlli periodici insieme all'addetto agli impianti tecnologici.
- Organizza le prove di evacuazione programmate per il plesso scolastico di propria competenza e redige il relativo verbale nel Registro dei Controlli Periodici.

Addetto impianti tecnologici

Impianto termico

- In caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore, apre l'interruttore di emergenza della centrale termica;
- aziona la valvola per il blocco dell'afflusso del combustibile.

Impianto elettrico

- Controlla periodicamente l'efficienza dei vari componenti dell'impianto;

- in caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore, apre l'interruttore generale.

Impianto idrico

- Controlla periodicamente l'efficienza dei vari componenti dell'impianto;
- in caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore, attiva l'impianto antincendio.

Impianto gas

- Controlla periodicamente l'efficienza dei vari componenti dell'impianto;
- in caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore, aziona la valvola per il blocco dell'afflusso del combustibile;
- collabora, inoltre, con il Coordinatore dell'emergenza per le verifiche necessarie alla compilazione del registro dei controlli periodici.

Addetto all'uscita del piano:

- Gli vengono assegnate una o più uscite di piano.
- Controlla quotidianamente che ogni uscita assegnatagli sia praticabile.
- In caso di evacuazione, sentito il segnale previsto, apre subito la porta sulla/e uscita/e assegnata/e.
- Se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agli estranei.
- Vieta l'uso degli ascensori e dei percorsi non sicuri.

Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio (SPILA) e salvataggio

- Controlla le condizioni generali di estintori, di manichette, di raccordi e di valvole.
- Controlla la pressione interna degli estintori mediante manometro e l'integrità dei sigilli.
- Controlla la funzionalità delle porte di emergenza e l'agibilità delle vie di esodo.

All'insorgere di una emergenza:

- utilizza l'estintore più vicino;
- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali;
- utilizza i nspi per provare a spegnere l'incendio, se questo è di grandi dimensioni;
- ad incendio domato, si accerta che non permangano focolai nascosti o braci, fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori.

Addetto primo soccorso

All'insorgere di una emergenza segnalata dal Coordinatore:

- Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato.
- Presta i primi soccorsi alla/e persona/e infortunata/e e, se ritiene necessario, fa attivare la procedura per l'intervento dell'ambulanza.
- Contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare le persone.
- In caso di evacuazione (se docente, dopo aver provveduto alla propria classe) si occupa delle persone che gli/le sono state affidate (disabili, persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.) accompagnandole fino al luogo di raccolta prestabilito.

OSSERVANZA DELLA NORMA

(Sezione I Artt. /56/57/58/59 Testo Unico Dlgs81/08 e s.m.i)

Il testo Unico modifica tutto l'impianto sanzionatorio, infatti, le sanzioni non sono solo più gravi, rispetto alla legislazione precedente, ma vengono riportate in calce a ogni titolo del decreto, al fine

di responsabilizzare in misura maggiore quanti, datore di lavoro, lavoratori, preposti e medico competente, chiamati a dare esecuzione alle norme ad un settore che finora, purtroppo, non ha soddisfatto le aspettative del legislatore e della comunità europea.

RUOLI E INCARICHI NEL NOSTRO ISTITUTO

DATORE DI LAVORO, D. S. Prof.ssa Rosaria Papalino

D. S. G. A., Di Leo Leonardo

COLLABORATORI DEL D. S., Prof.ssa Giordano Teresa e Pinto Giuseppina

R. S. P. P , ING. Mangone Rosario

R. L. S., Prof.ssa Amati Angela

ASPP, docente Pucillo Maria Antonietta

PREPOSTI

REF. PLESSO CASTELGRANDE	SERAFINO MARIA GIUSEPPA
REF. PLESSO MURO LUCANO	POETA ROSANNA
REF. PLESSO PESCOPIAGANO	PINTO GIUSEPPINA
REF. PLESSO CAPODIGIANO (fraz.Muro)	GALELLA ROSA
REF. PLESSO PONTEGIACOIA (fraz. Muro)	LISANTI POMPEA
REF. PLESSO ARCOBALENO (inf. Muro)	TARRICONE AMELIA

Inoltre, secondo la normativa vigente, i preposti sono:

DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA : tutti quelli in servizio nell'Istituto

DOCENTI DI SOSTEGNO : tutti quelli in servizio nell'Istituto

DOCENTI DI EDUCAZIONE TECNICA: tutti quelli in servizio nell'Istituto

ISTITUZIONE SCOLASTICA	SEDE	I SOCCORSO	Addetti SPILA- Addetti EVACUAZIONE- EMERGENZA	Addetto impianti tecnologici	Addetto all'uscita del piano
UFFICIO DI SEGRETERIA	Muro Lucano	Gerardo Perillo	Gerardo Perillo	Gerardo Perillo	Gerardo Perillo
S. INFANZIA	Muro Lucano	Tarricone Amelia Remollino Annunziata ATA	Lambariello M. Remollino Annunziata ATA	Tarricone Amelia	I collaboratori in servizio
	Capodigiano	Galella Rosa Di Leo Antonio	Bianchini M.Gerarda Di Leo Antonio	Galella Rosa	I collaboratori in servizio
	Pontegiacoia	Lisanti Pompea Cerone Giuseppina	Lisanti Pompea Riccio Santina	Lisanti Pompea	I collaboratori in servizio
	Castelgrande	Serafino M. Giuseppa Petillo Maria ATA	Serafino Petillo Maria ATA	Serafino M. Giuseppa	I collaboratori in servizio
	Pescopagano	Lodato Brunella Tullio Filomena MUSANO Elisa ATA	Zizzerini Angela Straziuso Annamaria	Lodato Brunella	I collaboratori in servizio

S. PRIMARIA	Muro Lucano	Setaro Filomena Laurenziello Giuseppina ATA	Scaringi Rosa Laurenziello Giuseppina ATA	Perillo Gerardo	I collaboratori in servizio
	Capodigiano	Galella Rosa Di Leo Antonio	Bianchini M.Gerarda Di Leo Antonio	Galella Rosa	I collaboratori in servizio
	Pontegiacoia	Lisanti Pompea Cerone Giuseppina	De Carlo Carmela Riccio Santina	Lisanti Pompea	I collaboratori in servizio
	Castelgrande	Serafino M. Giuseppa Petillo Maria	Serafino M. Giuseppa Petillo Maria	Serafino M. Giuseppa	I collaboratori in servizio
	Pescopagano	Pinto Giuseppina Altera Giovanni ATA	Petrone Carmela R. Tringaniello Maria	Pinto Giuseppina	I collaboratori in servizio
S. SECONDARIA I°	Muro Lucano	Giordano Teresa Cavallo Gerardo ATA	Suozzo Nicoletta Cavallo Gerardo ATA	Perillo Gerardo	I collaboratori in servizio
	Castelgrande	Serafino M. Giuseppa Gliubizzi Emanuela Petillo Maria ATA	Fasano Nevicella Petillo Maria ATA	Serafino M. Giuseppa	I collaboratori in servizio
	Pescopagano	Caldararo Antonietta Tringaniello Maria ATA	Lorizzo Carmela Angiolillo Michele ATA	Caldararo Antonietta	I collaboratori in servizio

SCUOLA E PRIVACY

L'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali, Dlgs 196/03, ha comportato la necessità, per tutti coloro che sono preposti al trattamento dei dati personali, di mettersi in regola con le suddette norme.

Tra i soggetti preposti al trattamento figurano senz'altro le Istituzioni Scolastiche, che hanno a che fare con dati sia su supporto cartaceo sia su supporto elettronico.

Gli adempimenti di cui le istituzioni scolastiche si fanno carico sono le seguenti:

- Informare i soggetti interessati dal trattamento (alunni, personale, etc ...) su chi tratta i dati, in che modo e per quali finalità (articolo 13 del codice). Garantire a chiunque l'accesso ai dati che li riguarda (articolo 7 del Codice).
- Nominare, ad opera del Titolare del trattamento, ovvero del Dirigente Scolastico, un responsabile del trattamento dati che lo affianchi nella gestione degli adempimenti relativi alla protezione dei dati (articolo 39 del Codice).
- Organizzare misure di sicurezza per la custodia dei dati che prevengano perdite, accessi non autorizzati e utilizzo illecito degli stessi.
- Formare il personale preposto al trattamento dei dati.

Ciascuna Istituzione Scolastica, nel rispetto del Codice, potrà utilizzare in base alle proprie esigenze specifiche procedure di trattamento dati ritenute idonee alla situazione esistente nella propria struttura.

Le attività delle Istituzioni scolastiche (indicazioni del Garante della Privacy)

Le Istituzioni scolastiche quotidianamente usano numerose informazioni che riguardano gli studenti e le loro famiglie. Oltre ai dati personali, spesso, per l'organizzazione del servizio scolastico, la scuola deve trattare informazioni sensibili il cui uso è strettamente disciplinato dalla normativa relativa alla privacy (art. 4, Dlg 196/2003).

Il Garante per la protezione dei dati personali, ogni anno, diffonde un vademecum dal titolo "La scuola a prova di Privacy", nel quale sono elencate le regole base volte a tutelare la privacy degli alunni, degli insegnanti e delle stesse famiglie e di cui questo documento ne rappresenta una sintesi.

-Temi in classe

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale.

Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

-Cellulari e tablet

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso.

Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

-Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio

I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito.

Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio.

È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime.

Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente.

Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti. Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all'istituzione scolastica, al Garante della privacy e alle altre autorità competenti.

-Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

-Retta e servizio mensa

E' illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa.

Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare – secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti - i dati sensibili degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad esempio, a determinati dettami religiosi o a specifiche condizioni di salute. Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.

-Telecamere

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli, visibili anche di notte. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l'edificio.

-Dalla scuola al lavoro

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.

-Questionari per attività di ricerca

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate.

Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

-Voti scrutini e esami di Stato

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione.

E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

-Comunicazioni scolastiche

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.

-Portale unico dei dati della scuola

Il portale, istituito in seguito all'ultima riforma sulla scuola e al Codice dell'amministrazione digitale, garantirà stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione. I dati raccolti presso l'Anagrafe nazionale degli studenti potranno essere inseriti soltanto in forma aggregata, così da garantire la non identificabilità degli interessati.

Tramite il portale - nei limiti e nelle modalità individuate da un apposito decreto ministeriale, sentito il Garante della privacy - saranno resi accessibili il “curriculum dello studente” e il “curriculum del docente”.

-Graduatorie del personale e supplenze

Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili, devono però contenere solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. I dati personali, tra l'altro, non possono rimanere pubblicati on line per un periodo superiore a quello previsto. È invece illecita, perché eccedente le finalità istituzionali perseguite, la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.

-Servizi di scuolabus

Gli istituti scolastici e gli Enti locali non possono pubblicare on line, in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus, indicando tra l'altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio. Tale diffusione di dati personali, che tra l'altro può rendere i minori facile preda di eventuali malintenzionati, non può assolutamente essere effettuata o giustificata semplicemente affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.

-Trattamento dei dati personali

Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa.

E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

LA PRIVACY PRINCIPI GENERALI

Ciascun individuo ha diritto alla riservatezza della propria sfera privata.

Il problema del trattamento dei dati personali è diventato più attuale in presenza di tecnologie informatiche che hanno incrementato la circolazione di dati in formato elettronico.

Il D. Lgs. 196/2003 sancisce che:

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art.1).
2. Il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.2).

Cos'è un dato personale?

Si definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante persone, società, enti, associazioni identificati o identificabili anche attraverso altre informazioni come, ad esempio, un numero o un codice identificativo.

Dato personale è qualsiasi dato che consenta di risalire ad una persona e, in quanto tale, è assoggettabile alla disciplina del codice.

Ciascun soggetto pubblico è autorizzato al trattamento di dati personali purché nello svolgimento delle previste funzionali istituzionali.

La disciplina sulla privacy viene applicata ai dati destinati alla diffusione; non è previsto nessun intervento su quelli destinati a un utilizzo strettamente personale.

I dati sensibili

Un dato si definisce sensibile quando può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesioni a partiti, a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quando è idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Un esempio di dato sensibile nella scuola possono essere quei documenti che attestano handicap fisici e/o psichici di alunni sopportati da alunni o dal personale scolastico; o, ancora, esplicite professioni di fede religiosa, come la dichiarazione esplicita di una professione di fede religiosa diversa dalla cattolica nella richiesta d'esonero dall'ora di religione.

In linea generale la scuola, come tutti soggetti pubblici, può trattare dati sensibili soltanto in base ad una espressa disposizione di legge che indichi il genere di dati, le operazioni eseguibili e le finalità perseguite.

Le scuole, inoltre, si devono attenere al divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'art.22 comma 8 del Codice.

Non costituisce dato sensibile il dato sullo stipendio del personale.

I dati giudiziari

Si definisce dato giudiziario quel dato personale che rivela l'esistenza di provvedimenti giudiziari a carico di un soggetto. Nella categoria sono compresi anche la qualità di indagato e di imputato.

In linea di massima l'ambito di riferimento è quello penale.

Il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentita solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante.

Il Titolare

Il Codice definisce "Titolare" la persona fisica, giuridica, l'Ente o la Pubblica Amministrazione a cui compete il trattamento dei dati personali. Il titolare in questo caso è la stessa Istituzione scolastica rappresentata dal dirigente scolastico.

Il Responsabile

Il Responsabile è quella persona fisica, giuridica, ente o pubblica amministrazione preposta dal Titolare al trattamento dei dati personali.

La nomina del Responsabile (art.29 del Codice) è facoltativa ed è dettata da regole di buon senso anche in relazione alla complessità dell'Istituzione Scolastica in questione.

L'interessato

Si intende per interessato quella persona fisica, giuridica, ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali trattati.

Come già sottolineato, l'interessato ha il diritto di ottenere conferma di dati personali che lo riguardano, delle modalità in cui questi vengono trattati e con quali finalità, di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. Egli esercita questo suo diritto con richiesta, anche orale, al Titolare o al Responsabile, a cui va fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Il Trattamento

Si intende per trattamento dei dati personali (art.4 lettera a del Codice) qualsiasi operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, effettuata anche senza l'utilizzo di strumenti elettronici.

La definizione di Trattamento è dunque molto ampia e abbraccia qualunque tipo di operazione sui dati riguardando non necessariamente solo gli aggregati di dati: anche un singolo documento non strutturato è soggetto a trattamento.

I dati vanno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Inoltre devono essere esatti e aggiornati (art.11 del Codice).

Il mancato rispetto dei suddetti principi comporta l'inutilizzabilità dei dati stessi (art. 11 comma 2 del Codice).

Il consenso

Si intende per consenso la libera manifestazione della volontà di un soggetto che i suoi dati vengano trattati da un altro soggetto.

Per i dati generici il consenso non deve essere dato necessariamente per iscritto ma essere documentato in forma scritta.

Per i dati sensibili, invece, è necessario il rilascio per iscritto dell'interessato.

In linea generale non è necessario che le scuole richiedano il consenso degli interessati per il trattamento dei dati, perché si presuppone che i soggetti pubblici utilizzano i dati di cui sono in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività delle proprie funzioni istituzionali.

Poiché non è necessario che la scuola richiede il consenso esplicito dei soggetti sottoposti al trattamento, la domanda più ovvia è cosa debba fare per comunicare a un soggetto che si stanno per trattare i suoi dati.

La scuola deve fornire un'informativa cioè comunicare a un soggetto, verbalmente o per iscritto, quando si stanno raccogliendo i suoi dati: vanno cioè fornite informazioni relative agli scopi e alle modalità del trattamento, se vengono memorizzati su supporto cartaceo o informatico, a chi possono essere comunicati o forniti, chi sono il titolare e il responsabile del trattamento e dove sono raggiungibili.

Sanzioni e responsabilità

L'articolo 15 del Codice dispone che chiunque arrechi danno ad altri attraverso il trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del Codice Civile. Tale articolo dispone che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Per le sanzioni si rinvia al Codice dall'articolo 161 al 172.

GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Definizioni

Gli incaricati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal Titolare o dal Responsabile (art. 4 del Codice).

L'articolo 30 precisa che l'incaricato va scelto tra le persone che sono sotto la diretta autorità del Titolare (Scuola/ Dirigente Scolastico) o del Responsabile, se nominato, attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto.

Con le lettere di incarico, il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento:

- Individua gli incaricati
- Da loro disposizioni su come comportarsi
- Definisce puntualmente l'ambito del trattamento consentito: quali operazioni e su quali dati.

Gli incaricati sono tutti coloro che elaborano, per conto della scuola, i dati personali in base alle indicazioni avute: docenti, assistenti di segreteria, assistenti tecnici, anche collaboratori scolastici.

La nomina dell'incaricato non implica l'attribuzione di nuovi compiti o funzioni, ma permette di svolgere i compiti già attribuiti in ottica di protezione dei dati personali. I docenti e il personale di segreteria possono venire a contatto con dati sensibili per adempiere al proprio incarico ed in particolare per questi dati devono porre la massima accortezza nell'applicare i principi dettati dal codice sulla Privacy.

Temi in classe

Il Garante ha stabilito che gli insegnanti possono far svolgere temi che siano attinenti alla sfera personale o familiare degli alunni, anche se, in questo modo, possono venire a conoscenza di situazioni di natura sensibile.

Restano, evidentemente, fermi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente, riguardo al segreto d'ufficio e professionale vigenti in materia di Istruzione scolastica e rafforzati dal decreto legislativo n°196/2003. In ogni caso, Segreto d'ufficio

Ci si chiede spesso se la normativa sulla privacy non sia ridondante rispetto alla già esistente normativa sul segreto d'ufficio e le disposizioni che limitano l'accesso agli atti amministrativi della

Pubblica Amministrazione. In realtà, il segreto d'ufficio e l'accesso agli atti riguardano la qualità degli atti, mentre la normativa sulla privacy pone una serie di obblighi e di garanzie con l'obiettivo specifico di tutelare compiutamente la sfera privata e il diritto alla riservatezza delle persone.

Diritto di accesso e diritto alla riservatezza

Chiunque, all'interno dell'Istituzione Scolastica, tratti dati personali è tenuto ad attenersi scrupolosamente a tutte le regole del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) quindi all'obbligo alla riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si è venuto a conoscenza, anche quando sia venuto meno l'incarico. I dati trattabili sono solo quelli esplicitamente indicati nelle lettere d'incarico. I documenti che contengono dati personali non possono essere portati all'esterno dell'Istituto, senza l'autorizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

Com'è possibile conciliare il diritto alla riservatezza con il diritto all'accesso agli atti amministrativi disposto dalla legge n°241/90? Nel caso di dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito solo se strettamente necessario. Occorre sempre operare un bilanciamento tra i due interessi, ma se le posizioni giuridiche dei due soggetti sono di pari rango il diritto di accesso prevale su quello alla riservatezza.

Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione e la diffusione dei dati sono trattamenti assai delicati e tra loro differenti.

La comunicazione mette uno o più soggetti determinati, diversi dalla persona cui si riferiscono i dati, a conoscenza di dati personali. La diffusione, al contrario, comporta una divulgazione di dati personali ad un pubblico, quindi un numero di soggetti indeterminato.

L'incaricato può comunicare e diffondere i dati personali trattati, previa autorizzazione del Titolare o del Responsabile, solo quando questo è strettamente funzionale al compito affidatogli.

La comunicazione di dati tra la Scuola e altri soggetti pubblici è consentita solo se previsti da una norma di legge o da un regolamento. In mancanza di legge o regolamento, la comunicazione è consentita previa comunicazione al Garante e attesa del diniego o del silenzio-assenso dopo 45 giorni (ex art. 39 del Codice Privacy).

La comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è consentita solo se prevista da una norma di legge o da un regolamento. (ex art. 19, comma 3 del Codice Privacy).

Voti scolastici

Il Codice, per il trattamento dei dati in materia di Istruzione, si limita a richiamare il Decreto del Presidente della Repubblica n°249/1998, art. 2 comma 2, (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) disponendo, inoltre, che “restano ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo degli istituti e di rilascio di diplomi e certificati (art. 96)”. In particolare i voti scolastici dei compiti in classe, delle interrogazioni o degli scrutini non devono rimanere un segreto, al contrario, la loro pubblicazione risulta rispondente al principio di trasparenza. Negli albi degli Istituti va pubblicato l'esito degli esami con la sola dizione “non promosso” in caso di esito negativo.

Inoltre, non esiste alcun provvedimento che proibisca agli alunni di rendere nota la propria fede religiosa.

Necessità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti

I principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto al trattamento dei dati personali sono il presupposto alla liceità del trattamento dei dati stessi (artt. 3 e 11 del Codice Privacy); essi rimandano all'opportunità di trattare solo i dati strettamente indispensabili per adempiere le finalità richieste da leggi e regolamenti. Anche i sistemi informativi e i programmi informatici devono ridurre al minimo l'uso di dati personali e di dati identificativi.

Inoltre, i dati devono essere trattati in modo lecito e devono essere acquisiti correttamente (art. 11 del Codice Privacy): l'interessato deve essere messo in condizione di dare il consenso alla trasmissione dei dati.

LA SICUREZZA DEI DATI

Misure di sicurezza

Con l'espressione misure di sicurezza si intendono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o per fini diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti.

Nel Codice sono fissate una serie di misure, criteri e procedure che i Titolari del trattamento devono seguire.

L'articolo 31 pone un principio chiaro: tutti i dati personali oggetti del trattamento sono custoditi e controllati, a prescindere dal fatto che si tratti di documenti cartacei o conservati su supporti elettronici. Tali misure vanno valutate a seconda dei dati trattati (salute, adesione a partiti politici, reati contro la P.A., ecc ...).

Misure minime

Il Codice pone un altro principio importante: il Titolare del trattamento deve adottare le cosiddette misure minime di sicurezza. La soglia minima di protezione è dettata dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice e da un disciplinare tecnico che è parte integrante del Codice stesso.

Una volta che il Dirigente, con l'aiuto del Responsabile, ha individuato e adottato le misure e ha conseguentemente comunicato le relative istruzioni a chi materialmente tratta i dati, le maggiori incombenze passano agli incaricati al trattamento che, a pena di responsabilità, si devono attenere alle indicazioni date. Il Titolare, in ogni caso, ha l'obbligo della vigilanza rispetto alle istruzioni date.

Inoltre...

A chi effettua trattamenti di dati in formato elettronico vanno consegnati dei codici (username e password) per accedere ai dati; questi codici sono personali e non vanno comunicati nemmeno ad altri incaricati, devono restare riservati e custoditi diligentemente.

La password non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato, e va cambiata ogni sei mesi.

Quando un computer viene utilizzato per il trattamento dei dati personali è importante porsi sempre nell'ottica della protezione dei dati trattati.

In caso di cancellazione o smarrimento di dati è fondamentale informare prontamente il Responsabile del trattamento dei dati o il Dirigente Scolastico.

Suggerimenti tecnici per il trattamento elettronico dei dati

È importante che gli incaricati al trattamento dei dati osservino alcune importanti istruzioni, soprattutto rispetto al trattamento informatico dei dati:

- Il back-up dei dati va effettuato settimanalmente.
- Il programma antivirus va aggiornato annualmente.
- Utilizzare la massima attenzione nell'apertura dei file allegati ai messaggi di posta elettronica (rischio di virus o spamming).
- L'installazione di nuovi programmi o le operazioni di "download" (cioè scaricare un programma da internet) vanno sempre autorizzate dal Responsabile del trattamento.

Conservazione e custodia dei dati

Il disciplinare tecnico dispone che "agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo e alla custodia dei dati".

Quando si effettua un trattamento di dati personali, i documenti utilizzati vanno sempre tenuti lontani dalla sfera d'azione di soggetti non autorizzati ad accedervi.

Nel caso di registri di classe, di registri di valutazione e di altri documenti utilizzati dai docenti questi vanno sempre custoditi diligentemente: dal docente fin quando restano nella loro sfera d'azione; altrimenti vanno custoditi in locali chiusi a chiave.

Particolare attenzione va prestata per i dati sensibili e giudiziari. I documenti più delicati andrebbero conservati in armadi chiusi a chiave.

Anche in questi casi il disciplinare tecnico è chiaro:

□ “Quando gli atti e i documenti concernenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati per lo svolgimento dei compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione”.

□ L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse sono indicate e registrate e, quindi, preventivamente autorizzate.

Per questi motivi è bene che i certificati medici riguardanti gli alunni non vengano conservati dentro i registri di classe, ma adeguatamente conservati.

Le comunicazioni importanti, come ad esempio i richiami disciplinari, comunicazioni contenenti dati sensibili, devono avvenire in busta chiusa e debitamente sigillata.

Anche sui collaboratori scolastici gravano gli stessi oneri di riservatezza e adeguata custodia dei documenti che temporaneamente vengono loro affidati.

I dati vanno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per cui i dati sono stati raccolti (art. 11 del Codice Privacy).

I documenti recanti dati relativi alla salute o alle abitudini sessuali devono essere conservati separatamente dagli altri dati personali (art. 22 del D. Lgs. 196/2003).

INDICE	
REGOLAMENTO DI ISTITUTO	Pag.1-14
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI	Pag.14-21
SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE A SCUOLA	Pag.22-30
SCUOLA E PRIVACY	Pag.30-39